

**ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA



COMUNE DI CHIOGGIA

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia

Contratto di Servizio

Indice

Articolo 1.	Oggetto del contratto.....	5
Articolo 2.	Allegati al contratto.....	6
Articolo 3.	Durata del contratto.....	6
Articolo 4.	Rappresentante del Gestore	7
Articolo 5.	Rappresentante dell'Ente affidante	7
Articolo 6.	Modalità di comunicazione	7
Articolo 7.	Corrispettivi	7
Articolo 8.	Modalità di liquidazione dei corrispettivi	8
Articolo 9.	Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007.....	10
Articolo 10.	Penali	10
Articolo 11.	Premi.....	11
Articolo 12.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 13.	Regolarità contributiva	12
Articolo 14.	Comitato tecnico di gestione del contratto	12
Articolo 15.	Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe	12
Articolo 16.	Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee.....	15
Articolo 17.	Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del contratto.....	17

Articolo 18.	Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta e servizi a chiamata	17
Articolo 19.	Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio.....	18
Articolo 20.	Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all'esercizio ³³	20
Articolo 21.	Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto	21
Articolo 22.	Grafo	22
Articolo 23.	Rapporto di Servizio Mensile	22
Articolo 24.	Impegni in materia di investimenti.....	23
Articolo 25.	Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio	23
Articolo 26.	Informazione alla clientela.....	24
Articolo 27.	Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità	25
Articolo 28.	Qualità del servizio e carta della mobilità	25
Articolo 29.	Altri obblighi relativi al servizio	28
Articolo 30.	Indagini sulla domanda e monitoraggio dell'efficacia dei servizi	30
Articolo 31.	Prescrizioni diverse	30
Articolo 32.	Regolamentazione degli spazi pubblicitari	31
Articolo 33.	Subaffidamento dei servizi di trasporto	32
Articolo 34.	Assicurazioni	32
Articolo 35.	Cauzione	33
Articolo 36.	Cessioni di credito.....	34
Articolo 37.	Risoluzione del contratto.....	34
Articolo 38.	Attività di riscossione.....	35
Articolo 39.	Promozione dell'utilizzo del TPL	36
Articolo 40.	Corsi di idoneità per agenti accertatori.....	37
Articolo 41.	Diffomità tra documenti contrattuali.....	38
Articolo 42.	Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi	38
Articolo 43.	Spese contrattuali	38
Articolo 44.	Protocollo di legalità.....	38
Articolo 45.	Trattamento dei dati personali.....	38
Articolo 46.	Controversie tra le Parti	38
Articolo 47.	Clausole finali.....	39

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di maggio, presso gli uffici della Città metropolitana di Venezia, in Venezia- Mestre, Via Forte Marghera, n. 191,

AVANTI A ME

dottor Stefano Nen, segretario generale della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della legge numero 114 dell'11 agosto 2014,

SONO COMPARSI

- da una parte:

l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia, nel seguito indicato come "Ente Affidante" o più semplicemente "Ente", nella persona dell'ing. Paolo Gabbi, nato a Parma, il 11/11/1964 e domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio periferico di cui sopra e di dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 28 dello statuto metropolitano, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia di Venezia n. 46 del 23/12/2009;

- dall'altra parte:

ARRIVA Veneto S.r.l., nel seguito indicata come "Affidatario" o "Gestore", con sede legale in via Appia 8L, 30173 Venezia-Mestre, codice fiscale 04452820279 e iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta lagunare al n. 04452820279, rappresentata dall'arch. Luca Paolo Delbarba, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 6 gennaio 1962, cod. fisc. DLBLPL62A06G264Y, il quale interviene nel presente atto in qualità di amministratore delegato.

Premesso che

- i. il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che *"le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi [...]";*
- ii. allo scopo, la Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia;
- iii. con deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia n. 72 del 9 dicembre 2013:
 1. è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
 2. è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia, Comune di Chioggia e Provincia di Venezia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano, il quale prevede che:
 - a. per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi;
 - b. l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti, per l'ambito di

unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti competente per l'ambito di unità di rete di Chioggia;

- c. l'ente di governo è competente all'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo oltre a:
- ✓ irrogazione sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
 - ✓ espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi;
 - ✓ stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;
 - ✓ erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
 - ✓ riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, DPR n. 753/1980;
 - ✓ svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
 - ✓ vigilanza sull'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - ✓ istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario;
- iv. in data 10 dicembre 2013 le citate convenzioni sono state sottoscritte;
- v. a seguito di tutto quanto sopra riportato, le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale n. 2333 del 16/12/2013 mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
- vi. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- vii. con deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 15/04/2014 è stato dato mandato all'Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia di provvedere, a seguito dell'affidamento in house providing ad AVM S.p.a per l'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, ad affidare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% della produzione;
- viii. con deliberazione n. 12 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL è stato approvato il progetto relativo alla gestione in regime di concessione dei servizi automobilistici extraurbani di trasporto pubblico locale (individuati nelle corse e negli instradamenti della linea di collegamento tra Chioggia e Venezia) e lo schema di contratto da porre a gara e dato mandato di pubblicare il relativo bando mediante procedura ristretta;
- ix. con determinazione dirigenziale n. 3903 del 30/12/2014 sono stati approvati gli atti di gara, successivamente pubblicata;
- x. con determinazione dirigenziale n. 3682 del 02/12/2016 si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicazione al costituendo RTI tra Savda Autoservizi Valle D'Aosta S.p.a. (mandataria), Auriga soc. coop., Tundo Vincenzo S.r.l., V.I.T.A. S.p.a., Svap soc. coop., (mandanti) della procedura di affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. CIG 607606711C;

- xi. con lettera n. 539 del 30/11/2017 (assunta al prot. al n. 101528 il 30/11/2017), la mandataria Savda Autoservizi Valle D'Aosta S.p.a. ha comunicato la costituzione della società ARRIVA Veneto S.r.l. tra le imprese di cui al punto precedente, come da previsione ed obbligo previsto nel disciplinare di gara;
- xii. nei confronti del Gestore è stata richiesta in data 18.04.2018 (prot. PR_VEUTG_Ingresso_0026327), attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- xiii. con deliberazione n. 11 del 5/12/2017 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL sono state approvate alcune modifiche allo schema di contratto, al fine di addivenire alla relativa sottoscrizione;
- xiv. il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) deve garantire l'equilibrio economico della gestione tenuto anche conto di quanto previsto ai successivi artt. 16 e 17 e ricomprendere gli obblighi individuati dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
 - 1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
 - 2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
 - 3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
 dall'art. 23 della L.R. 25/1998:
 - 1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
 - 2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
 - 3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
 - 4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
 - 5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
 - 6. adottare la carta della Mobilità;
 oltre a garantire:
 - 1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
 - 2. confortevolezza del viaggio;
 - 3. servizi per passeggeri con disabilità;
 - 4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
 - 5. adeguato livello di servizio allo sportello;
 - 6. attenzione all'ambiente;

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida al Gestore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve, la gestione in regime di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale individuati nei commi seguenti.
- 2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.
Il Programma di Esercizio è individuato con i file contenuti nell'allegato "I - Offerta tecnica dell'affidatario" al

presente contratto.

Tale Programma di Esercizio è denominato "Programma di Esercizio Base" ed è quello risultante dall'offerta tecnica dell'Affidatario.

La produzione chilometrica annuale preventiva associata al Programma di Esercizio Base è specificata nella seguente tabella.

Rete	Sistema di trasporto	Produzione annua preventiva (vettxkm)
Extraurbano	Autobus	2.599.200,62 27.113,45 (servizi a chiamata da/per Montefibre/Enel Fusina)
Extraurbano (dominio Chioggia)	Autobus	0,00 (offerta da affidatario)
Extraurbano (dominio cavarzerano)	Autobus	109.170,00 (offerta da affidatario)

3. Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini disciplinati negli art. 16÷18.
4. Tutto ciò che concerne:
 - le decisioni in materia di servizio,
 - l'esercizio,
 - la rendicontazione,
 - le attività di monitoraggio e di verifica,
 - l'emissione delle fatture ed i relativi pagamenti,
 - ogni altra obbligazione contrattuale non diversamente definita,si inquadra in un rapporto diretto tra Affidatario ed Ente Affidante.
5. Per effetto della deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 12 del 15/12/2014 e del relativo allegato, l'Ente, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, conferisce al gestore il diritto di esclusiva nell'ambito delle linee gestite.

Articolo 2. Allegati al contratto

1. Il contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:
 - Allegato A Struttura dati del programma di esercizio. Modalità di aggiornamento del programma di esercizio
 - Allegato B Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato.
 - Allegato C Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi.
 - Allegato D Investimenti programmati.
 - Allegato E Sistema Tariffario.
 - Allegato F Prevedibili evoluzioni del Sistema Tranviario di Venezia.
 - Allegato G Carta della Mobilità, standard minimi di qualità e penali.
 - Allegato H Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco personale addetto e relativi contratti, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio.
 - Allegato I Offerta tecnica dell'affidatario (con sottoallegati B1a, B1b, B1c, B1d, B2a, B2b, B2c, B3).

Articolo 3. Durata del contratto

1. Il contratto ha efficacia a decorrere dal 10/06/2018, fino a tutto il 09/06/2027 e quindi per una durata

complessiva di anni nove. Resta salva la facoltà dell'ente ai sensi dell'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007 di prorogare la durata dell'affidamento, previa presentazione da parte dell'affidatario di un'ulteriore programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall'Ente medesimo, in considerazione delle modalità di ammortamento dei beni.

2. Alla scadenza del periodo di validità del contratto, previo preavviso non inferiore a 3 mesi antecedenti la data di scadenza o, in caso di sua anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio.
3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, l'Ente di Governo avrà il diritto di ottenere il pagamento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale relativo all'annualità precedente alla data di cessazione.

Articolo 4. Rappresentante del Gestore

1. Il Gestore indica l'ing. Fabio Cristiano, nato a Milano il 24/03/1975, cod. fisc. CRSFBA75C24F205W, munito dei necessari poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante dell'Affidatario ha la rappresentanza esclusiva dell'Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto e che deve essere corredata dalla procura rilasciata al nuovo rappresentante.
2. Egli è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Affidatario e l'Ente affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell'Ente affidante e potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell'Ente, con espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo-contabili eventualmente sottoscritti da soggetti diversi non avranno alcun effetto nei confronti dell'Ente.
3. Resta salva ed impregiudicata la responsabilità dell'Affidatario per, l'esatto adempimento di quanto prescritto dal presente contratto.

Articolo 5. Rappresentante dell'Ente affidante

1. L'Ente indica l'ing. Alessandro Leon nato a Padova il 18/04/1974, cod. fisc. LNELSN74D18G224C, munito dei necessari poteri, quale proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell'Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Il rappresentante indicato al punto precedente è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Ente affidante e l'affidatario.

Articolo 6. Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva la trasmissione a mezzo raccomandata A/R e *brevis manu* nel caso di documenti non inviabili in formato elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall'Ente e/o dall'affidatario dalla data di consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R. In relazione ai documenti trasmessi *brevis manu*, il ricevimento sarà attestato con visto di ricevuta apposto da incaricato delle Parti.
2. E' possibile prevedere l'utilizzo delle e-mail per comunicazioni speditive su tematiche strettamente concernenti l'esercizio del servizio.

Articolo 7. Corrispettivi

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo – al netto di IVA - pari al corrispettivo chilometrico offerto dall'aggiudicatario (1,597 €/km, comprensivo degli oneri di sicurezza) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati ricompresi nell'offerta tecnica dell'affidatario riportate all'art. 1. Nulla è dovuto per le percorrenze offerte dall'aggiudicatario ulteriori rispetto al limite previsto per i servizi extraurbani (2.600.000 vettxkm/anno) e per quelle relative ai domini inseriti in art. 1. Le disponibilità finanziarie sono soggette a verifica annuale ai fini dell'eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento, secondo le previsioni dei successivi articoli.
2. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (di esercizio, di trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.
3. Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle citate percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto dall'aggiudicatario, al netto dell'IVA.
4. Il valore del corrispettivo chilometrico è indicizzato annualmente ad un tasso dell'1%, fatta salva la verifica della compatibilità della compensazione pubblica con il divieto di aiuti di stato di cui all'art. 4 del Regolamento n. 1370/2007, informandone il gestore.
 Nel caso in cui i valori rilevati dell'indice ISTAT FOI siano minori al coefficiente sopra richiamato, si applicherà il tasso effettivo; nel caso in cui l'indice ISTAT FOI superi del 25% il valore di cui sopra ed in tutti i casi qualora l'Ente non intenda riconoscere l'indicizzazione monetaria in questione, scatterà un meccanismo di adeguamento che potrà ricomprendere anche la razionalizzazione dei servizi gestiti e/o manovre tariffarie (sulla base di valutazioni di competenza dell'Ente) ed in accordo con il Gestore.
 Il corrispettivo chilometrico potrà altresì subire aggiornamenti a seguito di specifiche deliberazioni della Giunta regionale veneta, tenuto conto di quanto previsto al punto xiv delle premesse
5. Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli articoli 33 e 33bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
6. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all'Art. 23 verificati con esito positivo dall'Ente che, comunque, non possono essere, su base annuale, superiori a quelli approvati.
2. Le modalità di pagamento del corrispettivo prevedono:
 - a) per il 1° quadrimestre di ciascun anno solare: liquidazione di un importo pari al 100 % del valore preventivato per il 1° quadrimestre, calcolato in base al servizio programmato.
 Esso è liquidato dall'Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:
 - a1) dai Rapporti di Servizio Mensile relativi alle prestazioni erogate nei primi quattro mesi dell'anno;
 - a2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi subaffidati eserciti nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la fattura dell'affidatario, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l'avvenuto loro

pagamento da parte dell'affidatario.

La mancata trasmissione della documentazione sub a1) e sub a2) comporta il rifiuto della fattura emessa dall'Affidatario. Resta inteso che a decorrere dall'integrazione della documentazione da parte del Gestore, quest'ultimo potrà rimettere fattura.

- b) per ogni mese successivo al 1° quadrimestre di ogni anno solare: liquidazione di un importo pari al valore preventivato per il mese ad eccezione del mese di dicembre, calcolato in base al servizio programmato.

La somma è liquidata dall'Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:

b1) dal Rapporto di Servizio Mensile relativo alle prestazioni erogate nel mese

b2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi subaffidati eserciti nel 1° quadrimestre (per la mensilità di maggio) e/o nel mese precedente (per le mensilità da giugno a dicembre) a quello cui si riferisce la fattura dell'Affidatario, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l'avvenuto loro pagamento da parte dell'Affidatario.

La mancata trasmissione della documentazione sub b1) e sub b2) comporta il rifiuto della fattura emessa dall'Affidatario.

c) a partire dalla data di decorrenza del contratto, l'Ente provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del globale corrispettivo dovuto per i servizi di sua competenza eserciti nell'anno solare precedente sulla base delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale veneta conseguenti la rendicontazione trasmessa dall'azienda. La fattura a saldo delle prestazioni erogate nell'anno solare precedente è emessa dall'affidatario esclusivamente dopo che la Città metropolitana di Venezia abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione Veneto; tale fattura è liquidata dall'Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento.

Qualora l'importo liquidato a titolo di acconto nell'anno solare precedente risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all'anno solare in corso.

3. La mancata trasmissione anche di uno solo dei Rapporti di Servizio Mensile o eventuali loro incompletezze o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio integrano rifiuto della fattura emessa dall'aggiudicatario, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.

La mancata ricezione o eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze devono essere comunicate dall'Ente all'Affidatario entro 30 giorni dal termine di scadenza. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione dei Rapporti di Servizio e la conseguente maturazione di un credito da parte dell'Affidatario. Tuttavia, l'Affidatario ha facoltà di emettere la fattura come risultante dai Rapporti di Servizio; tale fattura sarà liquidata dall'Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento, fatta salva la possibilità di rifiutarla per effetto dell'eventuale negativa verifica dei Rapporti di Servizio nel frattempo intervenuta.

4. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all'affidatario, sono riconosciuti a questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
5. Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Ente affidante. I premi sono quantificati annualmente.
6. Nel corso di tutto il periodo di affidamento l'Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi minimi, per interventi di

riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione delle risorse e di esecuzione degli anzidetti servizi minimi saranno concordate dall'Ente di Governo e dal Gestore. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.

7. L'Ente si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'affidatario.
8. L'Ente dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere della Città metropolitana di Venezia: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.
9. Il gestore informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo sono l'arch. Luca Paolo Delbarba, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 6 gennaio 1962, cod. fisc. DLBLPL62A06G264Y e l'ing. Fabio Cristiano, nato a Milano il 24 Marzo 1975, cod. fisc. CRSFBA75C24F205W, ai quali l'Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
10. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente.
11. L'Ente dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero 77 del 09/02/2018, (impegni n. 554/2018, 55/2019, 19/2020, 20/2020, 12/2021, 13/2021, 11/2022, 12/2022, 4/2023, 5/2023, 2/2024, 3/2024, 2/2025, 3/2025, 1/2026, 2/2026, 1/2027, 2/2027, 1/2028, 1/2029).
12. L'Ente avverte che la fattura va intestata alla Città metropolitana di Venezia, che rimane titolare dei rapporti finanziari con la Regione Veneto, come da punto v delle premesse ed evidenzia che il "Codice Univoco Ufficio" (informazione obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) è:

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto
SA4F9C	gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, vanno altresì indicate anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
CIG	607606711C
Codice Fiscale	80008840276
Altra informazione	Determinazione n. 77 del 09/02/2018, prot. n. 10085

Articolo 9. Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007

1. Nei corrispettivi di cui all'art. 7 sono ricompresi gli eventuali contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007, così come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Città metropolitana di Venezia.

Articolo 10. Penali

1. L'Ente qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
 - la descrizione degli inadempimenti contestati;
 - l'assegnazione di un termine, ove possibile, per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;

- la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, fermo restando l'obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l'applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l'Ente affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed all'escussione della cauzione. L'importo complessivo delle penali applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo dovuto.
 3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato G sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore.
 4. Il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti all'Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

Articolo 11. Premi

1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente affidante nonché di quelli della Regione di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio percepita dall'utenza, il Gestore si impegna a mantenere e/o incrementare gli indicatori di seguito riportati:
 - indice sintetico complessivo di *customer satisfaction* rilevato annualmente dall'affidatario
 - ammontare annuo dei viaggiatori nominali
2. A partire dal 2° anno solare di contratto, l'Ente riconoscerà all'Affidatario i seguenti premi:
 - € 5.000 (oneri fiscali inclusi) nel caso di conferma degli indici rispetto all'annualità precedente;
 - € 5.000 (oneri fiscali inclusi) per ogni 1% di aumento del numero dei viaggiatori nominali unitamente alla conferma dell'indice di *customer satisfaction* rispetto all'annualità precedente.
3. Il dato di riferimento è trasmesso dall'Affidatario all'Ente, in regime di autocertificazione sulla base dei dati di vendita dei titoli di viaggio all'interno del rapporto annuale sui servizi.
4. Ogni anno l'Ente comunicherà al Gestore l'ammontare del fondo premi relativo alle due voci di cui al comma 1 (avente un valore massimo di € 25.000, eventualmente prelevabili dalle penali applicate).
5. L'Ente liquida l'eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto.

Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. A tal fine, in particolare:
 - si impegna a comunicare all'Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
 - si impegna a trasmettere all'Ente copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto,

che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Ente e l'affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Articolo 13. Regolarità contributiva

1. L'Ente dà atto che l'affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INPS_10310996, richiesto in data 10/04/2018 con scadenza validità il 08/08/2018.

Articolo 14. Comitato tecnico di gestione del contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell'affidatario e due dell'Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
 - ✓ Variazioni al programma di esercizio;
 - ✓ Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
 - ✓ Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di esercizio;
 - ✓ Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
 - ✓ Ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione ed alla revisione del contratto.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente della commissione, individuato come rappresentante dell'Ente.

Articolo 15. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe

1. L'affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto.
2. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Mobilità e il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le autostazioni.
3. Tra le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria, Il Gestore provvede anche ad operare la verifica, riscossione e recupero, fornendo all'Ente circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
4. Il sistema tariffario che l'affidatario deve applicare è definito nell'Allegato E
5. Le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale a partire dal primo giorno dello stesso mese di decorrenza del contratto di ogni anno applicando i seguenti criteri

- Per ogni tariffa è calcolato il nuovo valore Base applicando la seguente relazione:

$$TB_{TV-AnnoNuovo} = TB_{TV-AnnoPrecedente} * (1 + T_{AD})$$

dove:

$TB_{TV-AnnoNuovo}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa al nuovo anno

$TB_{TV-AnnoPrecedente}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa all'anno precedente

T_{AD} = Tasso di adeguamento pari al 75% dell'indice ISTAT FOI

- Per definire l'effettiva Tariffa da applicare nel nuovo anno, il valore di TB di calcolo viene arrotondato al decimale di euro più vicino; ad esempio:
 - 7,35000 € è arrotondato a 7,3 €,
 - 7,35001 € è arrotondato a 7,4 €,

Per il calcolo della nuova Tariffa Base, ogni anno si fa riferimento alla Tariffa Base dell'anno precedente; nel primo anno, Tariffa da applicare e Tariffa Base coincidono.

La regolamentazione sopra definita può essere modificata da altra concordata tra le Parti.

- Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione regionale del sistema tariffario, restando inteso che le eventuali compensazioni saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte della Regione Veneto.
- E' fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento tariffario, qualora l'Ente ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno con il Gestore eventuali interventi sulla riorganizzazione della rete o si concorderà un'eventuale compensazione monetaria con oneri a carico dell'Ente.
- Le Parti possono concordare l'introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base, al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
- Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali, restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all'interno del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
- L'Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a proprio carico.

In tale caso, l'Ente riconosce all'affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è calcolata applicando la seguente relazione:

$$C = \sum_{titoloviaggio} (NT_{titoloviaggio} \times D_{titoloviaggio})$$

in cui:

C = Compensazione monetaria dovuta per l'annualità

$\sum_{titoloviaggio} (\dots)$ = Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata

$NT_{titoloviaggio}$ = n° Titoli di viaggio (per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata) venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio)

$D_{titoloviaggio}$ = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA

La liquidazione delle compensazioni monetarie sono liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accompagnata da una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo e il nominativo dei beneficiari autocertificata dal rappresentante dell'affidatario.

E' fatto obbligo all'affidatario di conservare per almeno 18 mesi la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L'Ente ha accesso in qualunque momento a tale

documentazione per espletare eventuali verifiche, in contraddittorio, anche riferite ai 18 mesi precedenti. L'accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte dell'Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.

Qualora l'importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all'articolo 7.

11. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazioni tariffarie diverse da quelle disciplinate ai commi precedenti.
Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all'affidatario, sono riconosciuti dall'Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
13. La non conformità delle tariffe applicate dall'affidatario con quanto previsto nell'Allegato E comporta la comminazione di una penale di importo compreso tra € 2.500 e € 10.000 per ogni giorno di accertata non conformità. L'importo è stabilito dall'Ente in base al peso sull'ammontare dei ricavi da traffico dei titoli di viaggio per i quali sono applicate dall'affidatario tariffe non conformi. E' inoltre riconosciuta all'Ente la facoltà di risoluzione del contratto.
14. L'Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l'obiettivo di estendere l'integrazione tariffaria su base metropolitana nella prospettiva dell'integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare, coordinandosi con l'Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio. Qualora tali integrazioni possano pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario del contratto, le parti concorderanno gli interventi da inserire in apposito atto aggiuntivo.
15. Il Gestore deve adottare un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato. Tale sistema deve garantire l'interoperabilità con i sistemi elettronici già esistenti sul territorio metropolitano (Imob ed Activo), entro l'attivazione dei servizi. Il gestore deve consentire all'Ente l'accessibilità (e la rilevazione) alle molteplici informazioni acquisite tramite il proprio sistema di bigliettazione, entro 12 mesi dall'attivazione del servizio oggetto del contratto.
16. Il Gestore ha l'obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro scadenza, previa richiesta dell'utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione. Il rimborso è riconosciuto in relazione a titoli con validità residua superiore alla metà di quella complessiva. Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di duplicato in caso di denuncia di smarrimento o deterioramento, previo pagamento dei diritti di segreteria.
17. L'Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Ente individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E' riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché sui relativi effetti sugli introiti aziendali.
18. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovrapprezzo sull'intero arco orario del servizio.
19. Spetta alla Città metropolitana di Venezia una quota parte degli introiti tariffari relativi al titolo di viaggio integrato metropolitano – tariffa ordinaria, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che sarà attribuita secondo modalità concordate direttamente tra l'Affidatario e la Città metropolitana di Venezia.

Articolo 16. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee

1. Il contratto deve contenere margini di flessibilità che consentano eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell'Ente affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all'apertura all'esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, come metrotranvie o altro, senza limitazioni di fascia oraria, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata). Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta stessa (previa sottoscrizione di atto aggiuntivo al presente Contratto), salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo determinano la variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all'art. 7.
3. Le modificazioni al programma di esercizio (operative previa verifica delle dotazioni strumentali, di mezzi ed umane del gestore) non possono comunque determinare, salvo diverso accordo tra le parti, una variazione in aumento o diminuzione della produzione annua individuata in sede di sottoscrizione del presente contratto (di cui all'art. 1) che sia superiore al 20% in ogni annualità di vigenza del contratto.
4. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base.
5. L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore.
6. Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
 - a) alla struttura del servizio, compresi i servizi di cui ai successivi punti b) e c), purché non si verifichi, a seguito di tali modifiche, un globale incremento della produzione chilometrica maggiore del 20% o un globale decremento maggiore del 20%, valutati su base annuale rispetto al Programma di Esercizio Base.
 - b) attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
 - c) attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
7. L'affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 1, le quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall'Ente. Il Gestore deve garantire la necessaria informazione preventiva all'utenza a partire almeno da 5 (cinque) giorni antecedenti l'introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno a esporre le comunicazioni a terra e sul sito internet.
8. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere mirate al miglioramento dell'offerta e assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell'utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
9. Le modifiche al Programma di Esercizio entrano in vigore entro 30 giorni dalla data in cui esse sono state autorizzate dall'Ente. Qualora l'attuazione di tali modifiche richieda un tempo maggiore per comprovati motivi tecnici ed organizzativi, l'Ente potrà concederlo.
10. Qualora l'Ente ravvisi l'esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle modifiche, potrà ordinarne l'immediata esecutività, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario all'affidatario per l'implementazione delle modifiche. Resta inteso che l'Affidatario potrà temporaneamente

derogare alle condizioni previste nella propria offerta tecnica allo specifico fine di evadere le richieste urgenti dell'Ente di Governo disciplinate dal presente paragrafo.

11. Il volume della produzione sarà calcolato sulla base delle lunghezze degli Archi del Grafo riportate nell'Allegato A eventualmente integrato con nuovi archi qualora ciò risultasse necessario; la lunghezza dei nuovi eventuali archi dovrà essere misurata con rilievo o comunque concordata tra le Parti.

12. Dieci giorni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio (l'affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A ed a trasmetterli all'Ente.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

13. Sono altresì consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:

- a] per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali),
- b] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
- c] a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).

Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.

In tali casi l'affidatario si impegna a contenere al massimo le interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio.

Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun caso un incremento dei corrispettivi chilometrici definiti all'Art. 7.

L'affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che determinano le modifiche non appena esso ne sia a conoscenza.

L'affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l'Ente non disponga diversamente.

14. In caso di scioperi l'affidatario garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di € 100 per ogni corsa "garantita", ma non effettuata.

15. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 13 devono essere contabilizzate per ogni corsa in cui esse si siano verificate.

Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse causate da motivi diversi da quelli di cui al comma 13 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del traffico).

Ugualmente devono essere contabilizzate le riduzioni del servizio in caso di scioperi.

Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all'art. 23.

16. Qualora le modifiche fossero programmate per un periodo superiore a 14 giorni, l'affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A dopo 10 giorni dalla data in cui esse siano state effettuate ed a trasmettere i file aggiornati all'Ente.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 500 €.

17. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 13, l'Ente affidante, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'allegato G nonché, ai sensi del successivo art. 37, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

Articolo 17. Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del contratto.

1. Nell'articolo 16 sono disciplinate le modifiche al Programma di Esercizio che non comportano la revisione del Contratto. Tali modifiche si sostanziano in un'Appendice al Contratto che disciplina le modifiche di cui sopra.
2. Modifiche diverse da quelle disciplinate nell'articolo 16 richiedono la generale revisione del Contratto, che porta ad una sua ridefinizione estesa a tutte le parti da modificare, venendo, nel contempo, confermate le altre. Resta inteso che la revisione del contratto prevista dal presente articolo 17 richiederà il raggiungimento di specifico accordo scritto tra l'Ente di Governo ed il Gestore, salvo il caso in cui si tratti di modifiche obbligatorie per leggi e/o norme.
3. In sede di generale revisione del Contratto potranno essere anche convenuti i nuovi corrispettivi contrattuali fermi restando i corrispettivi chilometrici di cui all'articolo 7.
4. Nel caso l'Ente di Governo richieda modifiche al Programma di Esercizio che comportino una variazione maggiore del 20% o minore del -20% della globale produzione chilometrica annuale, spetta all'Impresa il diritto di recesso dal presente Contratto. Il diritto di recesso del Gestore potrà essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta scritta dell'Ente di Governo mediante invio di apposita comunicazione al medesimo Ente di Governo e prenderà efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dal ricevimento di tale comunicazione da parte di quest'ultimo. Il gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.
5. Dieci giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio, l'Impresa è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A.
6. Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 18. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta e servizi a chiamata

1. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che richiedano l'istituzione di servizi ad hoc o l'intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone all'Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi e potrà individuare anche nuovi sub-affidatari, entro il limite di cui all'art. 33, al fine di soddisfare l'afflusso straordinario di viaggiatori. Parimenti l'Ente affidante può disporre l'adeguamento dei servizi secondo un programma dallo stesso progettato, concordato col gestore.
2. Qualora si verificano casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l'impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l'Ente potrà effettuare un monitoraggio della corsa esteso a 10 giorni anche non consecutivi di suo esercizio.
Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l'evento segnalato si considererà non raro:
 - per almeno due corse delle 10 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo per oltre il 30% della lunghezza del percorso della corsa;
 - per almeno due corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente capacità del veicolo;
 - per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche soltanto per un tratto fermata-fermata.

Il monitoraggio potrà essere interrotto non appena si verifichi una delle condizioni sopra esposte. Il suo

risultato dovrà essere comunicato all'affidatario che, entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, potrà eventualmente addurre motivazioni idonee a dimostrare l'eccezionalità dell'evento, comunicandole all'Ente:

- in assenza di comunicazioni da parte dell'affidatario pervenute entro il termine indicato, i risultati del monitoraggio si considereranno consolidati;
- in caso contrario il monitoraggio riprenderà sino alla sua completa conclusione.

3. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l'evento di cui al comma 1 risultasse non raro:

a) L'Ente ordinerà all'affidatario di potenziare il servizio.

Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine; si potrà prorogare la data di messa in esercizio sino ad un massimo di 30 giorni per comprovati problemi d'esercizio. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall'Ente sarà applicata una penale pari a 500 €.

b) Dieci giorni dopo l'entrata in vigore delle modifiche di cui alla precedente lettera a), l'affidatario è tenuto a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, mediante aggiornamento dei file riportati nell'Allegato A.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di € 2.000.

4. L'Ente, nelle more dell'esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all'affidatario. L'affidatario, senza dovere attendere una specifica autorizzazione da parte dell'Ente, è comunque autorizzato a potenziare il servizio garantendo il rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza. Dette modifiche, che non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente, sono rendicontate all'interno del Rapporto di Servizio Mensile.

5. Il potenziamento potrà consistere prioritariamente nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o, se non disponibili tali veicoli, nell'attivazione di corse di rafforzamento. Le eventuali corse di rafforzamento, anche se soltanto temporanee e purchè ordinate o comunque autorizzate dall'Ente, sono oggetto di compensazione monetaria applicando il corrispondente corrispettivo chilometrico.

6. Il contratto disciplina servizi a Chiamata (Corse a prenotazione ad orario e percorsi programmati, detti anche servizi a prenotazione), inseriti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (Allegato I), in conformità con i termini e le condizioni ivi previste:

Tali servizi, che sono programmati o resi disponibili, sono effettivamente eserciti solo a fronte di prenotazioni; è sufficiente anche una sola prenotazione per l'effettuazione del servizio prenotato.

Ai fini della computazione della produzione chilometrica su cui calcolare il corrispettivo si assume che:

- la produzione chilometrica convenzionalmente associata alle "Corse a prenotazione con orario e percorso programmati" sia pari al 70% di quella calcolata in base alla loro programmazione riportata nel Programma di Esercizio;

Il corrispettivo riferito ai servizi a prenotazione è calcolato moltiplicando la produzione chilometrica convenzionale come sopra definita per il corrispettivo chilometrico di cui all'Art. 7.

Articolo 19. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio

1. L'Impresa Affidataria deve assumere il personale dipendente del gestore uscente impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, qualificato come essenziale, il cui trasferimento è disciplinato secondo i principi dell'articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all'applicazione dei

trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro, così come disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25/1998.

2. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
3. Il numero degli addetti, suddiviso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa - è riportato nell'Allegato H. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
4. L'affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
5. Il gestore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.
6. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco nominativo aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione. A decorrere dal 5° mese dalla data dell'avvio del servizio, questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subaffidatarie (dove per divisa sociale si intende quella dell'affidatario). Il mancato adempimento comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250/giorno per ogni infrazione accertata (l'infrazione è una sola, quella di non vestire omogeneamente l'intero contingente); per motivate esigenze legate alla lotta all'evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
8. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d'Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le funzioni di cui al DPR n. 753/80.
9. Il Gestore promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare quella sulla sicurezza.
10. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto.
11. L'affidatario si impegna a fornire ogni 12 mesi all'Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l'elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi di trasporto.
L'elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:
 - Estremi dell'affidatario
 - Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro contrattuale

- Tipologia di rapporto contrattuale
 - Eventuali inidoneità
 - Ore settimanali da contratto
 - Anzianità specifica
 - Fascia di età
 - Costo aziendale annuo, con la specificazione dell'ammontare del T.F.R. maturato
 - La percentuale delle ore lavorate impegnate per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati.
12. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access).

Articolo 20. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all'esercizio

1. L'Impresa Affidataria deve acquisire dal precedente affidatario, per la gestione dei servizi di trasporto concessi, i beni classificati come essenziali di cui all'allegato H, salvo diverso accordo scritto tra il Gestore ed il gestore uscente dei servizi oggetto del presente Contratto. L'Ente di Governo sarà informato per iscritto della conclusione di simili accordi.
2. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all'allegato H ed acquisiti dal gestore, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
3. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
4. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.
5. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente contratto.
6. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
7. Il Gestore, nel caso di eventi che hanno comportato ferimento/decesso di persone, deve trasmettere i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni entro 3 giorni lavorativi dall'accadimento.
8. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'allegato G.
9. Alla scadenza del contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'allegato G.
10. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della LR 25/1998 e dell'art. 9 della LR 11/2009.

11. L'affidatario si impegna a trasmettere all'Ente affidante ogni 12 mesi, a partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l'elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
 - impresa proprietaria
 - impresa utilizzatrice
 - dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione)
 - dati identificativi del veicolo (n° matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello)
 - capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella diversamente abili)
 - dotazioni particolari (aria condizionata, pedana diversamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi di comunicazione passeggeri, obliteratrici elettroniche o magnetiche, modulo di bordo gsm-gps, ...)
 - anno costruzione
 - data immatricolazione
 - data 1° immatricolazione (se diversa da data immatricolazione)
 - dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto)
 - estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore);
12. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
13. L'affidatario si impegna altresì a fornire ogni 12 mesi all'Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, la seguente documentazione:
 - a] Dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto.
 - b] Elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.
14. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access).

Articolo 21. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto

1. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'Ente, questo potrà chiedere la reiterazione della fornitura di:
 - a. elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in caso di subentro;
 - b. elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
 - c. elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
 - d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
 - e. beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario.Dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di 40.000 €.

3. Il gestore si obbliga a trasferire i beni di cui al primo comma del presente articolo al gestore subentrante secondo il disposto di cui agli artt. 18 e 22bis della L.R. 25/1998.
4. L'Ente di governo si impegna, nel caso di subentro di nuova impresa nella gestione del servizio al termine dell'affidamento oggetto del presente contratto, fatta salva la condizione di compatibilità con le disposizioni legislative vigenti al momento della scadenza, che il nuovo contratto preveda quanto segue:
 - ✓ l'obbligo, per il nuovo aggiudicatario, ad assumere il personale non dirigente assunto con contratto di lavoro subordinato (nel numero e qualifiche di cui all'art. 19 commi 1 e 3), dipendente del gestore ed impegnato nel servizio (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro), con l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario, comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi individuali applicati dal gestore.
 - ✓ la gestione dell'importo relativo al TFR maturato dal "personale garantito", secondo le modalità normative al momento vigenti.
 - ✓ l'obbligo di acquisizione degli investimenti relativi al parco rotabile in esercizio (inseriti tra i beni essenziali) ancora non totalmente ammortizzati intervenuti nel periodo di affidamento, secondo le modalità normative al momento vigenti.

Articolo 22. Grafo

1. Il Grafo rappresenta la rete degli instradamenti del servizio TPL in oggetto. E' soggetto a modifiche necessarie sia per correzioni di eventuali errori, sia per adeguarlo a modifiche della rete stradale. Inoltre le lunghezze degli Archi riportate nell'Allegato A possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per difetto.

Per l'insieme di tali motivi è opportuna una manutenzione del Grafo da parte dell'affidatario, previa approvazione dell'Ente affidante, che ha rilevanza contrattuale poiché le lunghezze degli Archi sono il riferimento per la computazione della produzione chilometrica e, quindi, dei corrispettivi.
2. In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che il Grafo verrà implementato dall'affidatario entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto (con penale di 5.000 € per ogni mese di ritardo) e sarà progressivamente mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni; queste ultime definite in base a segnalazioni dell'affidatario o dell'Ente eventualmente verificate mediante sopralluoghi condotti congiuntamente.
3. Eventuali nuove lunghezze di Archi definite a seguito di correzioni saranno considerate ai fini della ridefinizione del corrispettivo solo a decorrere dal mese in cui siano stati stabiliti i nuovi valori. Non avranno, pertanto, alcun valore retroattivo ai fini della definizione del corrispettivo.
4. Le modifiche di cui ai commi precedenti si configurano come modifiche rilevanti ai fini del Programma di Esercizio. Pertanto, 5 giorni prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, l'affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A ed a trasmetterli.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 23. Rapporto di Servizio Mensile

1. Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall'affidatario che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.

Deve essere prodotto un Rapporto di Servizio Mensile e consegnato all'Ente affidante entro la fine del mese successivo cui si riferisce.

Nell'Allegato B sono descritti i contenuti del Rapporto.

La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell'affidatario.

2. A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio Mensile, finalizzate ad individuare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini del riconoscimento all'affidatario del conguaglio di cui all'Art. 8 comma 2 punto c].
3. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all'Art. 8 comma 2 punto a], salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l'eventuale differenza risultante a favore dell'Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.

Articolo 24. Impegni in materia di investimenti

1. L'affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nell'Allegato D (come da offerta tecnica) secondo le tempistiche e le modalità nello stesso indicate.
2. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato G.
3. Alla scadenza del termine contrattuale di anni nove, l'Ente ha facoltà di disporre la proroga dell'affidamento nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, dietro presentazione da parte dell'affidatario di un programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall'Ente medesimo ai sensi dell'articolo 3 del contratto.
4. In tal caso, l'affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nella propria proposta, approvata come sopra, secondo le tempistiche e le modalità nella stessa indicate.
5. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l'applicazione delle penali inserite nella proposta medesima.

Articolo 25. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio

1. Sono a carico dell'affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto della possibilità di vendita on-line, dovrà prevedere:
 - a] almeno 1 rivendita o 1 emittitrice automatica di biglietti per ogni comune con almeno 1.000 abitanti, localizzata nel principale nucleo abitato del comune,
 - b] 1 ulteriore (rispetto a quanto previsto alla lettera a) rivendita o emittitrice automatica di biglietti di norma per ogni ulteriori 4.000 abitanti, distribuite in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei diversi giorni e nelle diverse fasce orarie,
3. La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall'affidatario all'Ente Affidante mediante produzione, entro 30 giorni dalla data avvio del servizio oggetto del Contratto, dell'elenco delle rivendite con relativo indirizzo, localizzazione su cartografia in scala 1:50.000 ed 1:5.000 e specificazione dei giorni e degli orari di apertura; l'elenco dovrà essere aggiornato a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.

L'Ente verifica l'adeguatezza della rete delle rivendite rispetto ai criteri definiti nel comma 2 e formula eventuali richieste di sua integrazione o modifica nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l'elenco si intende approvato dall'Ente.

Le eventuali integrazioni richieste dall'Ente, da verificare congiuntamente al gestore, dovranno essere attuate nei 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'Ente; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall'affidatario, l'Ente può concedere un tempo maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.

Tutti i contenuti degli elenchi di cui al presente comma, dopo la loro approvazione da parte dell'Ente,

dovranno essere pubblicati sul portale Internet di cui all'articolo 26, comma 1 lettera e).

4. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 nei termini definiti nel comma 3 comporta l'obbligo della vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo, nel territorio interessato.
5. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio, a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al personale di bordo di essere sprovvisti di biglietto.

Articolo 26. Informazione alla clientela

1. L'affidatario si impegna a garantire un alto livello di informazione alla clientela mediante:
 - a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico (palina, cartello,) che segnali la fermata e con un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti seguenti, subordinatamente all'approvazione dell'Ente proprietario della strada.
 - b) Indicazione sulla totalità delle fermate (escluse quelle di sola discesa) relative al servizio (entro 10 giorni dall'avvio del servizio oggetto del Contratto), degli orari aggiornati di ogni linea gestita dall'Affidatario, con la specificazione dei giorni di esercizio.
 - c) Esposizione di avviso, presso le biglietterie, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari.
 - d) Conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subaffidatari, di un estratto, redatto in lingua italiana ed inglese, della "Carta della Mobilità", adottata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 28.
 - e) Attivazione di un portale Internet in cui siano consultabili:
 1. gli orari ed il grafo della rete, sia in forma statica che nella forma dinamica di "composizione dell'itinerario"; il grafo della rete dovrà essere sovrapposto al grafo della viabilità ed ad una cartografia idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti (grafo della viabilità e cartografia dovranno essere su layer diversi dal grafo della rete, in modo tale che l'utente possa decidere o meno di visualizzarle);
 2. le modifiche nei termini specificati sub c);
 3. le informazioni relative alle rivendite;
 4. il sistema tariffario;
 5. la carta della mobilità.Tutte le funzionalità e le informazioni sub 1., 2., 3., 4. e 5. devono essere disponibili anche in lingua inglese.
2. Gli obblighi definiti al comma 1 lettere a), b), c), valgono per tutti i luoghi fisici localizzati nel territorio metropolitano di Venezia e, condizionatamente a quanto di seguito esposto, anche per i luoghi fisici localizzati nel territorio di altre province venete o esterni al Veneto. In particolare:
 - Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici localizzati nel territorio metropolitano di Venezia saranno concordate dall'affidatario con l'Ente Affidante entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
 - Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici non localizzati nel territorio metropolitano di Venezia saranno concordate dall'affidatario con l'Ente ed in misura prevalente sui servizi che interessano tali luoghi.
3. Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1,

- lettere d), e), saranno concordate dall'affidatario con l'ente ed attuate entro 90 giorni dalla stipula del contratto.
4. Tutti gli altri interventi di cui al comma 1 dovranno essere attuati nei 120 giorni successivi alla loro definizione, salvo proroghe concesse dall'Ente.
- Tutti gli ulteriori interventi volti ad aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati dovranno essere attuati prima che siano messe in esercizio le modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.
- E' a carico dell'affidatario la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
5. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle seguenti penali:
- Punto a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico che segnali la fermata e contenga un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni previste: € 500 per ogni infrazione accertata.
- Punto b) Indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio: € 200 per ogni infrazione accertata.
- Punto c) Esposizione di avviso, presso le biglietterie, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio: € 50 per ogni infrazione accertata.
- Punto d) Conservazione a bordo di ogni veicolo di un estratto della "Carta della Mobilità" redatto in lingua italiana ed inglese: € 200 per ogni infrazione accertata.
- Punto e) Mancata o ritardata attivazione del sito internet: € 2.500 per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
- Incompleta realizzazione del sito internet attivato: € 500 per ogni settimana di durata dell'incompleta realizzazione a decorrere dalla data di attivazione del sito.
- Intempestivo aggiornamento del sito internet: € 200 per ogni giorno di ritardo dell'aggiornamento di una qualunque informazione.
6. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa e, comunque, in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 16÷18, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l'informazione all'utenza a partire almeno dai 10 giorni antecedenti la data fissata per l'introduzione della modifica (fatta salva la possibilità di riduzione del predetto termine in casi specifici, dietro assenso dell'Ente) e fino all'effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio.

Articolo 27. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità

1. L'affidatario provvederà a dotarsi della certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 entro 12 mesi dall'avvio del servizio oggetto del presente Contratto.
2. L'affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

Articolo 28. Qualità del servizio e carta della mobilità

1. L'affidatario è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze nell'ambiente.

- I veicoli sia utilizzati direttamente dall'affidatario che da eventuale subaffidatario devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine, devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.
3. Sono, in particolare, definiti i seguenti obblighi minimi relativi alle caratteristiche del parco veicoli:
 - 3.1. Per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non possono essere utilizzati autobus con un'anzianità maggiore di 18 anni e 0 mesi.

Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25°, come risultante dagli elenchi di cui all'art. 20 trasmessi.
 - 3.2. L'anzianità media degli autobus utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non può essere maggiore di 13 anni e 0 mesi.

Tale obbligo decorre dal 25° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 25° mese, al 37°, come risultante dagli elenchi di cui all'art. 20 trasmessi.
 4. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli eserciti da eventuali subaffidatari, devono essere di classe Euro 6 o migliore oppure essere alimentati a metano; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco di cui all'art. 20 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati. Per nuovi veicoli si intendono veicoli nuovi di fabbrica.
 5. E' a carico dell'affidatario la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'affidatario in esecuzione del contratto.
 6. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell'ambiente.
 7. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato G e in coerenza con gli obiettivi regionali e dell'Ente per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
 8. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità erogata, inteso ad accertare il rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità.
 9. L'Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall'utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
 10. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato G sarà effettuata sulla base:
 - a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dal Gestore;
 - b. dell'esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall'Ente, secondo quanto previsto al comma 14;
 - c. delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza inoltrati al Gestore e/o all'Ente, a seguito di istruttoria.La valutazione dell'adeguatezza complessiva del servizio rispetto alle esigenze della clientela sarà valutata tenendo anche conto dei risultati, in termini di indici di soddisfazione e del livello percentuale di utenti soddisfatti, rilevati attraverso l'indagine, o le indagini se più d'una, effettuata dall'affidatario ai sensi del precedenti commi 6 e 8.
 11. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'Allegato G comporta l'applicazione delle penali definite nello stesso.

12. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta all'Ente la versione definitiva della Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale.

La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristorno dell'utenza.

La Carta della Mobilità disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa. Il sistema di monitoraggio è svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente.

I costi connessi al sistema di monitoraggio della Carta della Mobilità sono a carico dell'affidatario; tali costi sono addizionali a quelli riferiti alla diverse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.

13. il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni dell'Ente ed a pubblicarla entro i successivi tre mesi. Il Gestore, se necessario, si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola all'Ente entro il 15 febbraio di ogni anno e pubblicandola entro il 30 marzo.
14. La Carta della Mobilità è pubblicata nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico perlomeno presso le biglietterie e le autostazioni. La relativa diffusione è in ogni caso a carico del Gestore.
15. La ritardata adozione della Carta della Mobilità comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250 per ogni settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all'uopo previsto dalla Carta stessa.
16. L'Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l'installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.
17. L'affidatario si impegna a rendere disponibile all'Ente la documentazione richiesta a supporto dell'attività di verifica. Per l'effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell'Ente muniti di apposita tessera aziendale dell'affidatario non nominativa.
18. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle seguenti penali:
- a) Corse non effettuate
- Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell'art. 7.
- Inoltre, qualora la non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore è applicata dall'Ente una penale di € 250 per ogni corsa non effettuata.
- b) Corse non puntuali
- Si considerano non puntuali le Corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni:
- l'orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all'orario a Programma di Esercizio) di più di 3 minuti e 0 secondi, ad eccezione delle fermate di sola discesa in relazione alle quali il presente parametro non risulterà applicabile;
 - il ritardo della partenza al capolinea di arrivo è maggiore del più alto dei seguenti valori:
 - 3 minuti e 0 secondi,
 - 10% del tempo di programmata percorrenza.
- Per ogni corsa verificata come non puntuale nei termini sopra definiti è applicata dall'Ente una penale

pari a € 100, qualora la non puntualità sia imputabile all'affidatario oppure sia dovuta a cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al servizio.

- c) Qualora, in sede di controlli effettuati, in contraddittorio con il gestore, da personale incaricato dall'Ente sui veicoli in servizio, si verificasse il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2, è applicata una penale pari a:
- € 5.000 per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
 - € 250 per ogni altro tipo di infrazione.
- d) Per il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3.1 relativo agli autobus è applicata dall'Ente una penale calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Penale} = 500 \text{ €} \times N216 \times (\text{EtàMediaN216} - 216)$$

dove:

N216 = Numero autobus con età maggiore di 216 mesi interi compresi nell'elenco di cui all'art. 20; l'età è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°, 19°, 25°, mese)

EtàMediaN216 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N216; EtàMediaN216 è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°, 19°, 25°, mese).

- e) Per il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, punto 3.2 è applicata dall'Ente una penale calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Penale} = 500 \text{ €} \times NV \times (\text{EtàMediaBus} - 156)$$

dove:

NV = Numero autobus specificati nell'elenco di cui all'art. 20

EtàMediaBus = Età media degli NV veicoli, calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 25°, 31°, 37°, mese).

- f) Per ogni caso accertato di inadeguata manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'affidatario in esecuzione del contratto sarà applicata una penale di importo pari ad € 500, fatta salva la facoltà per l'Ente di prevedere importi maggiori correlati al danno che l'inadeguata manutenzione abbia arrecato al servizio.

Articolo 29. Altri obblighi relativi al servizio

1. L'affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui l'apposizione dello stemma della Regione Veneto (sui mezzi dalla stessa finanziati), dell'Ente di governo del TPL del bacino di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e della scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale" su ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari e quelli utilizzati per i servizi a prenotazione; il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i 120 giorni successivi.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto sopra comporta l'applicazione di una penale pari ad € 1.000 per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell'accertamento dell'infrazione, il mancato adempimento dell'impegno si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata una penale aggiuntiva pari ad € 250 per ogni settimana successiva alle quattro.
3. Entro 6 mesi dalla attivazione del servizio oggetto del contratto, l'affidatario metterà a disposizione dell'Ente

una connessione dedicata tramite la quale sia possibile avere la visione in tempo reale dei servizi eserciti attivi (sistema di controllo automatizzato AVM). L'affidatario si impegna ad assicurare la massima efficienza ed affidabilità del sistema complessivo e della connessione di cui al paragrafo precedente.

4. L'affidatario garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra che a bordo (anche tramite invio di sms, comunicazioni accessibili via smartphone, ecc.), nonché sul sito internet aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità che in situazioni di difficoltà ed anormalità di circolazione. In mancanza dei sistemi di sonorizzazione e/o dei display, o in caso di mancato funzionamento, le informazioni relative ad anormalità di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo e di terra.
5. le Parti si impegnano a definire e concordare un piano operativo delle azioni per migliorare l'accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104. Il piano riguarderà in particolare l'informazione al pubblico (sia a terra che a bordo) ed il miglioramento del sistema di accoglienza ed assistenza per disabili. Nella individuazione e determinazione delle suddette azioni verranno coinvolte le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.
6. Il gestore, per effetto di accordi aziendali relativi al precedente affidatario che prevedono l'utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti, garantisce tali spostamenti a titolo non oneroso. Tale obbligo incide sul conto economico contrattuale del nuovo gestore (in termini di minori entrate) per un importo analogo a quello riportato nelle tabelle seguenti relative alle ultime tre annualità:

anno	n. dipendenti	tipologia abbonamento	costo
2014	648,33	annuale	340.995,45
2015	617,42	annuale	356.125,38
2016	617,42	annuale	386.698,48

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Gestore non sarà obbligato, ai sensi del presente paragrafo 6 e per qualsivoglia ragione, a consentire l'utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto con oneri gravanti sul proprio conto economico per un numero di addetti superiore a 617 unità per ciascun esercizio di vigenza del presente Contratto.

7. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi, oggetto del Programma d'esercizio, sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell'allegato A. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2.
8. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio.
9. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all'esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i rapporti con l'Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l'Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall'Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà

fornire all'Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli orari, secondo gli standard definiti dall'Ente.

10. Ogni singolo autobus dovrà recare, nella parte anteriore ed in quella posteriore, il numero della linea e la destinazione.

Articolo 30. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell'efficacia dei servizi

1. Ogni tre anni, l'affidatario effettuerà il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi ed il conteggio O/D (fermata-fermata), presso tutte le fermate, di tutte le corse di tutte le linee esercite sia nel giorno ferialo che nel giorno festivo. Saranno effettuate due campagne di rilevazione, una nel mese di novembre l'altra nel mese di luglio. L'Ente affidante potrà decidere un'eventuale compartecipazione economica a parziale copertura dei costi dell'indagine (comunque non superiore al 25% dell'importo contrattuale), attingendo le risorse dai fondi trattenuti per eventuali penali applicate sulla gestione del contratto. L'affidatario effettuerà altresì, in accordo e congiuntamente con l'Ente affidante, due campagne annuali di verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite, con definizione a priori delle regole di rilevamento.
2. L'affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato C.
3. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei servizi a prenotazione di cui all'art. 18, deve essere prodotta dall'affidatario una puntuale e sistematica rendicontazione di:
 - programmazione della disponibilità di corse, programmazione effettiva delle corse, esercizio consuntivato,
 - anagrafica delle prenotazioni di viaggi e delle corrispondenti effettuazioni.
4. L'Ente si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini ai fini dell'integrazione e del controllo delle indagini realizzate dall'affidatario.
5. Tutte le informazioni devono essere acquisite con la modalità specificate nell'Allegato C ed essere trasferite all'Ente in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello a cui è riferita la campagna di rilevazione.

Articolo 31. Prescrizioni diverse

1. L'affidatario si impegna a:
 - a) munirsi della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2015 entro la scadenza del terzo anno di vigenza del contratto;
 - b) notificare all'Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'obbligo a provvedere al pagamento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi quelli a capo di eventuali subaffidatarie;
 - c) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
 - d) a decorrere dal 13° mese di vigenza del contratto: tenere la contabilità analitica per linea su base quadrimestrale, con la specificazione dei costi e dei ricavi a ciascuna linea associati; la strutturazione della contabilità analitica, le voci elementari da considerare, i criteri di riparto e stima di costi e ricavi non univocamente attribuibili a singole linee, saranno stabiliti in un progetto che Affidatario ed Ente definiranno entro 90 giorni dalla data di decorrenza operativa di questo contratto applicando i seguenti principali criteri:
 - i ricavi dell'esercizio della linea saranno distinti tra ricavi da traffico e ricavi per trasferimenti dall'Ente: i primi valutati in base a dati contabili e frequentazioni, i secondi in base a criteri di

- riparto che tengano conto dei costi di produzione associati all'esercizio della linea;
- i costi dell'esercizio saranno articolati in voci aggregate, ma significative (ad esempio: personale di guida, combustibili, assicurazioni, personale di officina, manutenzioni e ricambi, personale da servizi generali, spese generali, ...); laddove non siano possibili attribuzioni dei costi direttamente alla singola linea, si potrà fare riferimento ai costi associati alla rimessa cui afferisce la linea, alle tipologie di mezzi di trasporto utilizzati, a parametri misurabili, quali, ad esempio i km e le ore di servizio;
- e) trasmettere all'Ente Affidante i bilanci certificati, entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci si accompagna la trasmissione di:
- consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
 - dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come definito nella precedente lettera d), corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.
 - Bilanci, relativi allegati, dati relativi ai titoli di viaggio venduti, dati della contabilità analitica dovranno essere trasmessi su file elaborabili (in formato excel o access); i formati di fornitura saranno stabiliti in un progetto che Affidatario ed Ente definiranno entro 90 giorni dalla data di decorrenza operativa di questo contratto.
2. Il mancato conseguimento della certificazione prevista al comma 1, lettera a) comporta la sospensione della liquidazione dei corrispettivi (in acconto ed in conguaglio) in misura pari al 5% del loro importo, fino all'avvenuta certificazione.
- Qualora l'affidatario non ottenesse la certificazione entro la scadenza del 4° anno di vigenza del contratto:
- a) la quota parte del corrispettivo non corrisposto in quanto sospeso sarà trattenuta dall'Ente a titolo di penale;
 - b) si procederà alla risoluzione del contratto in conformità a quanto disposto all'art. 37.
3. Le mancate, ritardate o errate notifiche di cui al comma 1, lettera b) comporta la sospensione dei pagamenti.
4. La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1, lettera d) o la trasmissione della relativa prescritta documentazione strutturata in maniera non conforme a quanto previsto alle lettere d) ed e) comporta l'applicazione di una penale di € 10.000 per ciascun anno contabile.
5. L'affidatario si impegna, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto non sia possibile effettuare la produzione in uno dei domini oggetto di propria offerta (Chioggia e/o cavarzerano), a svolgere il relativo chilometraggio nell'altro ambito e/o sulla rete di servizi minimi posti in gara, in accordo con l'Ente.

Articolo 32. Regolamentazione degli spazi pubblicitari

1. L'affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l'interno che l'esterno dei veicoli, limitatamente ai fianchi destro e sinistro e sul retro, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, disagi per l'utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento, difficoltà di individuazione della tipologia del mezzo pubblico.
2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all'affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.
3. L'affidatario si impegna a rendere disponibile gratuitamente, per un periodo di 21 giorni/anno, il 20% dello spazio pubblicitario disponibile sull'insieme dei veicoli utilizzati per i servizi di trasporto, a favore dell'Ente per n. 5 comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale; il relativo

costo di allestimento e disallestimento è a carico dell'Ente; nessun onere deve essere computato all'Ente per il fermo veicolo necessario all'allestimento e disallestimento.

Articolo 33. Subaffidamento dei servizi di trasporto

1. Il gestore si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto di affidamento.
2. L'Ente si riserva la facoltà di autorizzare il gestore, previa apposita istanza della società, a subaffidare il servizio nella misura massima del 5% della globale produzione chilometrica di cui al Programma di esercizio.
3. Non deve sussistere, nei confronti del subaffidatario, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L'affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con assenso dell'Ente. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa derivata dagli atti del presente contratto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 50/2016.
6. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.
7. L'affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell'Ente. Esso rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
8. Le penali previste dal contratto sono comminate all'affidatario anche per infrazioni commesse da un eventuale subaffidatario.
9. In caso di risoluzione del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo a carico dell'Ente.
10. L'Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all'esterno e delle relative modalità di effettuazione.

Articolo 34. Assicurazioni

1. L'affidatario prima dell'avvio del servizio deve stipulare le seguenti polizze:
 - ✓ Polizza assicurativa per danni ad impianti e fabbricati e per demolizioni e sgombero con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
 - ✓ Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori di lavoro con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
 - ✓ Polizza assicurativa per copertura RCA con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
2. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
 - per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
 - per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.
3. L'affidatario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.
 4. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 3 comporta la facoltà di risoluzione di diritto del contratto.
 5. L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
 6. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 35. Cauzione

1. L'Ente e l'affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'affidatario ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa numero 388800023, in data 30.03.2018, stipulata con Generali Italia S.p.A., Agenzia di Torino Pio VII, per euro tremilionesettecentotrentasettemilanovecentodiciotto/34 € (€ 3.737.918,34), con scadenza 30.04.2028.
2. Detta polizza è conservata agli atti dell'Ente affidante.
3. L'Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
4. In particolare, nel caso in cui l'affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l'affidatario avrà l'obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
5. L'Ente e l'affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dal D. Lgs. 50/2016.
6. L'Ente e l'affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia (secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di contratti pubblici):
 - ✓ sarà ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, nel momento in cui l'affidatario sarà in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015;
 - ✓ sarà ridotta di un ulteriore venti per cento (20%), cumulabile con quello sopra, quando l'affidatario sarà in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015;

7. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'affidatario.
8. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente contratto.

Articolo 36. Cessioni di credito

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 5.
2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.
3. L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Ente stesso, nonché a favore di terzi.

Articolo 37. Risoluzione del contratto

1. In caso di singolo grave inadempimento o di violazioni reiterate dell'affidatario agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a trenta (30) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 5 per porre fine all'inadempimento, l'Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., l'Ente, mediante comunicazione scritta all'affidatario, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:
 - a. allorché vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
 - b. allorché l'affidatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
 - c. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d. a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 rese dalle Prefetture; nel caso che le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
 - e. allorché l'affidatario sospenda ingiustificatamente il servizio;
 - f. allorché l'affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Ente;
 - g. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
 - h. allorché sia definitivamente accertata la mancata osservanza da parte dell'affidatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- i. allorché l'affidatario violi l'obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
2. Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Ente riterrà definitivamente la cauzione di cui al presente contratto. E' fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell'Ente;

Articolo 38. Attività di riscossione

1. In conformità al decreto legislativo n. 422/1997 la materia della prevenzione dell'evasione delle sanzioni amministrative, comminate agli utenti del trasporto pubblico locale privi del titolo di viaggio, è regolata dagli artt. 36 e seguenti della L.R. 25/1998.
2. L'art. 36 della summenzionata legge regionale prevede che sia gli enti affidatari sia i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale debbano promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a prevenire e disincentivare il fenomeno dell'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.
3. Il gestore deve già svolgere l'attività di riscossione bonaria di cui all'art. 39 della L.R. 25/1998.
4. L'affidatario è tenuto a svolgere l'attività di riscossione, per conto dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia, di cui agli art. 17 e seguenti della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
 - i. raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di trasporto contravvenzionati secondo la L.R. 25/1998;
 - ii. verifica ed accertamento, anche tramite ricerca attraverso l'accesso all'Anagrafica dell'Agenzia delle Entrate, dei dati anagrafici, di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81;
 - iii. predisposizione dell'ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino improcedibili per l'insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per irregolarità della contestazione;
 - iv. in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l'art. 18 della legge 689/1981, redazione di controdeduzioni per l'adozione dell'ordinanza da sottoporre al dirigente dell'Ente preposto;
 - v. accesso ed utilizzo del programma informatico di gestione delle sanzioni utilizzato dall'Ente, ai fini della stampa delle ordinanze di archiviazione e delle ordinanze ingiunzione secondo le previsioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dall'Ente;
 - vi. spedizione dell'ordinanza ingiunzione tramite posta con raccomandata A/R a norma di legge;
 - vii. verifica dell'avvenuta, corretta e completa notifica dell'ordinanza ingiunzione al trasgressore secondo le previsioni di legge;
 - viii. verifica delle ordinanze ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;
 - ix. controllo della validità degli atti ai fini della dell'elenco dei ruoli da trasmettere al Concessionario per la formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente dell'Ente preposto;
 - x. per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.
6. Restano di competenza dell'Ente affidante le disposizioni in merito:

- i. ai criteri di determinazione dell'importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i valori edittali, in attuazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981;
 - ii. alla valutazione della congruità dell'entità delle spese da inserire nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.
7. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l'attività di riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.
8. L'Affidatario si obbliga ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l'attività di riscossione per conto dell'Ente.
9. L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente alle notizie di cui viene a conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti l'attività di riscossione.
10. L'Ente procederà alla stampa e all'assegnazione dei relativi numeri di protocollo delle ordinanze – ingiunzioni di pagamento sulla base dei dati informatici trasmessi dal gestore.
11. Non è consentito all'affidatario subaffidare a terzi la gestione dell'attività di riscossione di cui al comma 4.
12. La mancata osservanza da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al comma 4 e del divieto contenuto nel comma 11, comporta la risoluzione del contratto per fatto imputabile a colpa dell'affidatario.
13. In forza della L.R. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è il gestore per il 70% e l'Ente per il restante 30%. Per l'espletamento dell'attività di recupero, le parti concordano che l'affidatario tratterà l'intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.
14. L'Ente si impegna a versare al gestore annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare di riferimento, tutte le somme introitate nell'anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 37 della citata legge regionale.
15. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell'espletamento delle procedure ad essi affidate, gli importi versati al gestore saranno invece al netto di quanto di competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.
16. In forza dell'espletamento dell'attività di riscossione da parte del gestore per conto dell'Ente, qualora venga proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione processuale passiva spetta comunque all'Ente, come previsto per legge. In tal caso, l'affidatario, su nota dell'Ente, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore dell'Ente, queste verranno trattenute dallo stesso in considerazione dell'attività di difesa svolta.

Articolo 39. Promozione dell'utilizzo del TPL

1. Sia il gestore che l'Ente affidante, sul tema della tutela ambientale, sono impegnati in attività plurisetoriali. A sostegno di tali politiche, è necessario proporre azioni straordinarie di incentivazione all'abbandono dell'uso del mezzo privato individuale e di promozione dell'uso di mezzi non inquinanti e/o collettivi. E' pertanto istituito l'obbligo tariffario a favore dei nuclei famigliari, titolari di almeno un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, con ISEE secondo il seguente schema:

n. componenti famiglia	ISEE
1	< 8.835
2	< 10.076
3	< 11.911
4	< 13.577
5	< 14.912
6	< 16.125
7	< 17.100
≥ 8	< 20.000

1. L'obbligo tariffario si estrinseca secondo le seguenti modalità:
 - 1° abbonamento: riduzione del 10% sulla tariffa approvata;
 - 2° abbonamento: riduzione del 20% sulla tariffa approvata;
 - dal 3° abbonamento in poi: riduzione del 100% sulla tariffa approvata.
2. L'istituzione del suddetto obbligo tariffario pari a 7.000 €, che verrà rendicontato puntualmente su base trimestrale da parte dell'azienda con indicazione della tipologia dei titoli di viaggio rilasciati e dei relativi titolari, è coperta per il 50% dall'Ente e per il restante 50% da parte del gestore.

Articolo 40. Corsi di idoneità per agenti accertatori

1. L'art. 41 della LR 25/1998 prevede che all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni provveda personale delle aziende di trasporto, definiti agenti accertatori, autorizzati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e quindi qualificati "agenti di polizia amministrativa".
2. Il programma dei corsi per la qualificazione del suddetto personale (per un minimo di 12 ore) riguarda:
 - i. figura, personalità giuridica, mansioni e norme di comportamento dell'agente accertatore;
 - ii. conoscenza degli articoli della L. 689/1981 contenente disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
 - iii. nozioni di diritto e procedura penale (false generalità declinate da utenti trasgressori ed altri reati connessi all'esercizio della funzione, oltraggio, resistenza, ecc.);
 - iv. LR 25/1998;
 - v. conoscenza degli articoli del DPR 753/1980 del titolo II circa il comportamento degli utenti e titolo VII da art. 18 ad art. 88 contenenti disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
 - vi. conoscenza del sistema tariffario aziendale e delle norme generali ed aziendali di utilizzo dei mezzi pubblici;
 - vii. leggi e disposizioni che regolamentano la libera circolazione per particolari categorie di soggetti;
 - viii. formulazione delle contestazioni, conoscenza ed appropriato utilizzo e compilazione della modulistica aziendale in materia.
3. L'Ente intende avvalersi della collaborazione del gestore per la realizzazione dei suddetti corsi di idoneità riconoscendo l'importo di 20,00 € oltre IVA per ciascun partecipante, importo adeguato annualmente secondo l'indice ISTAT FOI.
4. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova di accertamento dell'idoneità alla mansione di agente accertatore è composta da:

- i. Dirigente dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia o suo delegato;
- ii. Direttore generale del gestore o suo delegato;
- iii. Un dipendente del gestore, che svolge anche la funzione di segretario:

Articolo 41. Difformità tra documenti contrattuali

1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l'Ente affidante.

Articolo 42. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. L'affidatario, ai sensi di quanto disposto al punto 13. della lettera di invito, ha provveduto a depositare la somma di euro quattromilacinquecentotrentuno/69 (€ 4.531,69) presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.
- 2.

Articolo 43. Spese contrattuali

1. L'affidatario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2. Le spese contrattuali presunte di euro cinquantasettemilaseicentoseptantanove/17 (€ 57.679,17) sono a carico dell'affidatario che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN: IT69T0200802017000101755752.

Articolo 44. Protocollo di legalità

1. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 7 settembre 2015, a cui la Città metropolitana di Venezia ha aderito con determinazione del Segretario Generale n. 3686 del 22 dicembre 2015, prot. n. 104907, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.

Articolo 45. Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente ing. Paolo Gabbi informa l'affidatario che "titolare" del trattamento è l'Ente di governo del TPL – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali della Città metropolitana di Venezia; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Ragioneria della Città metropolitana di Venezia. L'Ente affidante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 46. Controversie tra le Parti

1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 47. Clausole finali

1. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2018-2020 è consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: email: anticorruzione@cittametropolitana.ve.it PEC: anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it; in aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo email whistleblowing@anticorruzione.it, messo a disposizione da A.N.AC.
2. L'affidatario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, recepito ed integrato dalla stazione appaltante così come reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente-Personale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
3. L'affidatario attesta ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e/o della Città metropolitana di Venezia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata risoluzione del contratto.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
5. L'Ente affidante e l'affidatario dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell' I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti. Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub A, B, C, D, E, F, G, H, I in mia presenza mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per l'arch. Luca Paolo Delbarba da ArubaPEC S.p.A., numero seriale 60B3B1BFB21F4F06BEF652D37BFB1F67 e per l'ing. Paolo Gabbi da Infocert, numero seriale 357AEB, risultano a me Ufficiale Rogante validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario della Città metropolitana di Venezia ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.